

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 23 luglio 2021, n. 653
Determinazione dirigenziale n. 149 del 26/04/2016. Specificazioni in ordine agli adempimenti attuativi.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, pubblicata sul BURP n. 138 suppl. del 2.10.2014, avente ad oggetto l'approvazione dell'Avviso Multimisura il quale prevede, tra l'altro, l'attuazione della Misura 5 funzionale a garantire l'attivazione e l'attuazione di tirocini in favore dei neet;

CONSIDERATO che nel corso dell'attuazione dell'avviso multimisura, in esito alla trasmissione della nota prot. 0002670 del 24 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con determinazione adottata dal dirigente della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 si è provveduto ad uniformare alle indicazioni ministeriali le previsioni regionali relative alla Misura 5 del predetto avviso prevedendo che *"per i tirocini attivati a far data dal 1 marzo 2016 (...), l'indennità di partecipazione (mensile), prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo (pubblico) a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo (privato) a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00"*;

RILEVATO che il termine del 1 marzo 2016 di cui alla predetta determinazione è stato successivamente prorogato al 15 aprile 2016 giusta determinazione adottata dal dirigente della Sezione dell'Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo;

CONSIDERATO, altresì, che, in ragione dell'adozione delle precitate determinazioni, il dirigente della Sezione Politiche per il lavoro con determinazione n. 149 del 26/04/2016 ha stabilito che (i) in sede di rendicontazione, il soggetto promotore debba produrre copia dei bonifici dal soggetto ospitante fornendo prova dell'avvenuta esecuzione; (ii) la mancata produzione dei ridetti giustificativi comporta l'interdizione per il soggetto ospitante all'attivazione di ulteriori tirocini;

CONSIDERATO, altresì, che (i) allo stato i tirocini in corso di istruttoria sono finanziati esclusivamente con l'impiego delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), del D.L. n. 76 del 28/06/13, convertito con modificazioni in Legge n. 99 del 09/08/2013; (ii) in corso di istruttoria viene richiesto un numero significativo di integrazioni documentali in quanto vengono prodotti sul sistema informativo i bonifici, della quota parte dell'indennità di tirocinio posta a carico del soggetto ospitante, sprovvisti degli elementi atti a provare l'avvenuta esecuzione dei mandati disposti; (iii) dette richieste di integrazioni impattano significativamente sui tempi di conclusione del procedimento funzionale a garantire l'erogazione della sovvenzione in favore dei destinatari degli interventi;

RILEVATO, sotto diverso profilo, che dal combinato disposto degli atti di cui in premessa la circostanza per la quale il soggetto ospitante non versi la quota parte dell'indennità di tirocinio a proprio carico non comporta in alcun modo il venir meno del diritto del destinatario dell'intervento a vedersi corrispondere la quota parte dell'indennità posta a carico del finanziamento pubblico, bensì importa effetti pregiudizievoli esclusivamente a carico del soggetto ospitante il quale non può attivare ulteriori tirocini;

Tutto ciò premesso e considerato, con l'adozione del presente provvedimento si dispone che (i) laddove nel corso delle verifiche istruttorie propedeutiche all'erogazione dell'indennità di tirocinio si accerti l'assenza della prova dell'esecuzione del pagamento a carico del soggetto ospitante, potrà essere comunque concluso il procedimento relativo al riconoscimento della sovvenzione in favore dei destinatari; (ii) con riferimento

al procedimento avente quale destinatario il soggetto ospitante, fermo restando l'applicazione delle garanzie procedurali di cui agli artt. 8 ss della L. n. 241/1990, con separato provvedimento verrà disposta l'interdizione all'attivazione di ulteriori tirocini prevista dalla alla determinazione n. 149 del 26/04/2016.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
--

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

DETERMINA

- di stabilire che, laddove nel corso delle verifiche istruttorie propedeutiche all'erogazione dell'indennità di tirocinio si accerti l'assenza della prova dell'esecuzione del pagamento previsto a carico del soggetto ospitante, potrà essere comunque concluso il procedimento relativo al riconoscimento della sovvenzione in favore dei destinatari tirocinanti;
- di disporre che, con riferimento al procedimento avente quale destinatario il soggetto ospitante, fermo restando l'applicazione delle garanzie procedurali di cui agli artt. 8 ss della L. n. 241/1990, con separato provvedimento verrà disposta l'interdizione all'attivazione di ulteriori tirocini prevista dalla alla determinazione n. 149 del 26/04/2016;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6, della L.R. n. 13/94 e sul portale www.sistema.puglia.it.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto di n. 3 pagine:

- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell'area riservata "DIOGENE", per la dovuta notifica all'Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP.

Il dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore